

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2113/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 1988**  
**che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
 visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4002/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2946/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1890/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2946/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 modificato, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

*Per la Commissione*  
 Frans ANDRIESEN  
 Vicepresidente

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.  
 (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.  
 (3) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 75.  
 (4) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 58.

**ALLEGATO**

**Aiuti ai semi di soia**

	(ECU/100 kg)		
	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
<b>Semi trasformati in :</b>			
— Spagna	0,000	21,987	21,987
— Portogallo	10,161	0,000	21,987
— altro Stato membro	10,161	21,987	21,987